

**ATTO N. DD 2598**

**DEL 10/05/2023**

**Rep. di struttura DD-UC2 N. 251**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI  
DIREZIONE VIABILITA' 2**

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ESECUZIONE DISGAGGI, ISPEZIONI E PULIZIA VERSANTE, INTERVENTI PREVENZIONE CADUTA MASSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG 9738817606) – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MONTEFUNI S.R.L.

Premesso che:

- la Legge 56/2014 di riordino delle funzioni degli Enti Locali ed in particolare delle Città Metropolitane, annovera tra le funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 44, la “costruzione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”, come riportato nell'art. 85 lett. b);
- fra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana è compresa la gestione della rete viabile già dicompetenza della Provincia, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della L. 56/2014;
- la rete stradale dell'ente è costituita da circa 3.000 km di strade su un territorio di 6.821 kmq, più della metà del quale è collocato in zone montuose – collinari;

Evidenziato che:

- le Direzioni Viabilità, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, garantiscono il mantenimento in efficienza della rete viabile, funzionale alla sicurezza della circolazione stradale e alla conservazione del patrimonio;
- tra le attività funzionali al mantenimento in sicurezza della circolazione stradale si annoverano gli interventi di prevenzione caduta massi, esecuzione di disgaggi, ispezioni e pulizia dei versanti;

Dato atto che i singoli interventi sopra richiamati non sono predeterminabili in maniera puntuale nel numero e nella tipologia e, pertanto, si ritiene opportuno ricorrere allo strumento dell'Accordo Quadro concluso con un unico fornitore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 es mi., in quanto idoneo a definire le condizioni tecniche ed economiche dei successivi affidamenti oggetto dei singoli contratti attuativi;

Ritenuto, pertanto, opportuno, sui tratti stradali di competenza della Direzione Viabilità 2, ricorrere allo strumento dell'accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento delle prestazioni di cui sopra;

Visto il progetto per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI ESECUZIONE DISGAGGI, ISPEZIONI E PULIZIA VERSANTE, INTERVENTI PREVENZIONE CADUTA MASSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO", redatto dagli Uffici Tecnici della Direzione Viabilità 2, nella persona dell'ing. Luigi Formento, finalizzato al mantenimento in efficienza e in sicurezza della rete stradale, per un periodo di 48 mesi;

Evidenziato che il progetto in argomento è comprensivo dei seguenti elaborati:

- Foglio patti e condizioni e elenco prezzi;
- Computo metrico;
- Stima incidenza manodopera;
- Piano di sicurezza e coordinamento;

Dato atto che gli elaborati suddetti sono prodotti in formato digitale dal progettista e dalla sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto i suddetti elaborati meritevoli di approvazione;

Preso atto che l'importo stimato dell'accordo quadro è pari ad Euro 149.500,0, di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Dato atto che le lavorazioni previste nel progetto, ricadono nella categoria "OS12-B" e non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorparabili;

Visti i seguenti commi dell'art. 2 del "Foglio Patti e Condizioni e elenco prezzi", rubricato "Ammontare dell'Accordo Quadro" a tenore dei quali:

"2. L'importo del contratto quadro relativo al quadriennio coincide con la base di gara decurtato del ribasso offerto dall'appaltatore, costituisce l'importo massimo stimato ed affidabile con i relativi contratti attuativi.

3. Trattandosi di appalto "a misura", il ribasso percentuale unico ed uniforme offerto in sede di gara verrà applicato all'elenco prezzi di cui all'art. 29 del foglio patti e condizioni e elenco prezzi; all'importo dei lavori saranno aggiunti i costi per la sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4. dell'All. XV del D.lgs. 09/04/2008, n. 81;

4. La stipula dell'accordo quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine

di validità dell'accordo quadro".

Visti:

- l'art. 192 del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, che prescrive l'adozione preventiva della determinazione a contrarre, indicante il fine del contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tenore del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Viste le norme del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in L. 120/2020, modificato dal DL 77/2021 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni bis), convertito in Legge 108 del 29 luglio 2021, fino al 30 2023, a tenore delle quali, in deroga al disposto dell'art. 36, comma 2, lett a), le Stazioni Appaltanti provvedono all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

Preso atto di quanto previsto dalle Linee guida ANAC attuative del Codice degli Appalti adottate ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. in ordine alla valutazione comparativa cui sono tenute le stazioni appaltanti;

Dato atto che:

- in data 29 marzo 2023 è stata avviata, attraverso la piattaforma di e-procurement Sintel di Aria S.p.A., messa disposizione della Città metropolitana di Torino a seguito di accordo con la Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., la procedura Id 167185130 avente ad oggetto "Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di lavori di esecuzione disaggi, ispezioni e pulizia versante, interventi prevenzione caduta massi per gli interventi di competenza della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino", per un importo a base di gara di Euro 149.500,00 (IVA esclusa), di cui euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, invitando i seguenti operatori economici:

FRATELLI D'AMBROSIO SRL – VIA FEDERICO ROSAZZA, 4 – 13816 SAGLIANO MICCA (BI) P. IVA 00238870026	P.IVA/C.F. 0023887002
MONTEFUNI SRL - CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 46 - 10129 TORINO P. IVA 12292620012	P. IVA/C.F. 12292620012
TERRA.CON SRL - VIA GIOVANNI	P.IVA/C.F.09093770015

AGNELLI, 71 - 10022 CARMAGNOLA (TO) P. IVA 09093770015	
---	--

- agli operatori economici invitati, è stata richiesta la presentazione di un preventivo formulato in termini di ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi di cui all'art. 29 del foglio patti e condizioni;
- il termine per la presentazione dei preventivi è stato fissato per le ore 09:00 del 12 aprile 2023;
- in sede di richiesta di preventivi sono state definite le modalità di presentazione dell'offerta ed è stata caricata in piattaforma tutta la documentazione di gara, compreso il Foglio patti e condizioni e elenco prezzi a disciplina degli elementi essenziali del contratto;
- entro il termine di scadenza di cui sopra, hanno fatto pervenire il proprio preventivo i seguenti operatori economici:

<b>Numero di Partecipazioni</b>	<b>Denominazione Concorrente</b>	<b>Partita I.V.A.</b>	<b>Forma di Partecipazione</b>	<b>Data di Presentazione Offerta</b>	<b>Ribasso offerto</b>
168085494071 3	MONTEFUNI SRL	12292320012	Operatore singolo	venerdì 7 aprile 2023 10.09.00 CEST	20,44 %
168121525407 4	TERRA.CON S.R.L	09093770015	Operatore singolo	martedì 11 aprile 2023 14.14.14 CEST	8 %

Rilevato che il preventivo più conveniente è risultato quello presentato dall'operatore economico MONTEFUNI S.R.L., con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi 46 – 10129 Torino (To) – PI/CF 12292320012 (cod. fornitore 135508), con il ribasso offerto del 20,44% da applicarsi all'elenco prezzi di cui all'art. 29 del foglio patti e condizioni;

Dato atto che il preventivo dell'operatore economico MONTEFUNI S.R.L. è da ritenersi congruo ed accettabile;

Preso atto che il ribasso derivante dalla procedura di gara, pari al 20,44 %, determina un importo contrattuale pari ad Euro 119.964,20, di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA 22% di Euro 26.392,12 per complessivi euro 146.356,32;

Preso atto che l'operatore economico MONTEFUNI S.R.L.:

- ha manifestato l'intendimento di subappaltare parte dei lavori, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle seguenti attività: “nolo a caldo di macchine operatrici, disaggi, posa reti, perforazioni, elitrasporti, taglio piante”;
- ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. iii), del D.Lgs. 50/2016, a tenore del quale l'Accordo Quadro è un accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 77/2018 del seguente tenore testuale: par. 6 [...] “Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce

titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio” Par. 7 [...] “Di conseguenza, l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni. Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo”;

Accertato:

- che l'affidamento dell'Accordo Quadro di cui trattasi non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile, pertanto non viene richiesto l'adozione dell'impegno di spesa;
- che la Città metropolitana, in ragione delle proprie risorse finanziarie disponibili nell'arco dei 48 mesi di validità dell'accordo quadro e delle reali necessità, potrà procedere all'affidamento di contratti attuativi al contraente dell'Accordo Quadro, adottando il relativo provvedimento di impegno della spesa con imputazione della somma nell'esercizio in cui l'obbligazione diverrà esigibile;

Dato atto che:

- la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti ha verificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiarati dall'operatore in sede di gara, acquisendo i relativi certificati dalle Amministrazioni competenti nonché mediante l'art. 17-bis della legge 241/1990 e s.m.i. e potrà annullare l'aggiudicazione nel caso dovessero pervenire riscontri negativi dalle amministrazioni competenti;
- la regolarità contributiva è stata accertata con esito favorevole dalla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti con documentazione depositata presso apposita banca dati dedicata;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. citato deve permanere in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori per tutta la durata dell'appalto;
- l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso di riscontro negativo anche in relazione ad uno solo dei requisiti richiesti, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- resta inteso che, nel caso di risoluzione per le motivazioni di cui sopra, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Ritenuto, pertanto, opportuno aggiudicare l'accordo quadro relativo ai lavori di ESECUZIONE DISGAGGI, ISPEZIONI E PULIZIA VERSANTE, INTERVENTI PREVENZIONE CADUTA MASSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO all'operatore economico MONTEFUNI S.R.L., con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi 46 – 10129 Torino (To) – PI/CF 12292320012 (cod. fornitore 135508), per un importo netto di euro 119.964,20, di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 26.392,12, per I.V.A. 22%, per complessivi euro 146.356,32;

Dato atto che il contratto quadro verrà formalizzato con scrittura privata in modalità elettronica e sarà sottoscritto digitalmente dall'operatore economico affidatario e il Dirigente della Direzione Viabilità 2, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, mentre i singoli contratti attuativi saranno formalizzati, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico, mediante lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 32 , comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal

Dirigente responsabile;

Dato atto che nei contratti attuativi e nei singoli ordinativi di lavorazione (OdL) verranno individuati e specificati gli ulteriori elementi esecutivi relativi agli interventi da eseguire;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Dlgs. 50/20216 e s.m.i.;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 7 del 14 febbraio 2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2024-2025 e relativi allegati;
- con Decreto sindacale n. 69 del 10 marzo 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta ing. Sabrina Bergese, Dirigente della Direzione Viabilità 2;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l' art. 48 dello Statuto Metropolitano;

## **DETERMINA**

1) di approvare il progetto per l'affidamento dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto " LAVORI DI ESECUZIONE DISGAGGI, ISPEZIONI E PULIZIA VERSANTE, INTERVENTI PREVENZIONE CADUTA MASSI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO", per un periodo di 48 mesi, redatto dagli Uffici della Direzione Viabilità 2, per i lavori inerenti la rete stradale di competenza, composto dai seguenti elaborati progettuali, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:

- Foglio Patti e Condizioni e elenco prezzi
- Computo metrico
- Stima incidenza manodopera
- Piano di sicurezza e coordinamento;

2) di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in L. 120/2020, novellato con D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, l'accordo quadro relativo ai "lavori di esecuzione disaggi, ispezioni e pulizia versante, interventi prevenzione caduta massi per gli interventi di competenza della Direzione Viabilità 2 della Città metropolitana di Torino", all'operatore economico MONTEFUNI S.R.L., con sede legale in Corso Duca degli Abruzzi 46 – 10129 Torino (To) – PI/CF 12292320012 (codice fornitore 135508), miglior offerente in sede di gara, con il ribasso offerto del 20,44 %, da applicarsi alla base di gara di cui all'art. 2 del Foglio patti e condizioni e elenco prezzi allegato alla richiesta preventivi, per un importo contrattuale netto di euro 119.964,20, di cui euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre euro 26.392,12 per i.v.a. 22%, per complessivi euro 146.356,32;

3) di dare atto che i lavori verranno disciplinati dal Foglio patti e condizioni e elenco prezzi, già allegato alla richiesta preventivi;

4) di dare atto che per quanto concerne le verifiche del possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e contributivi, si rimanda integralmente alla narrativa;

5) di dare atto che l'offerta è stata sottoposta a verifica della congruità del costo della manodopera, con dichiarazione della sottoscritta in data 28 aprile 2023;

6) di dare atto che l'operatore economico MONTEFUNI S.R.L. è in possesso della certificazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici, ai sensi del D.P.R. 207/2010, Codice Identificativo: 03734500873 (Autorizzazione n. 17 del 14 novembre 2000), rilasciata dalla società di attestazione "La Soatech spa", scadenza triennale 28 giugno 2025, scadenza quinquennale 28 giugno 2027, Categoria OS 12-B, Classifica III;

7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'elaborato "Foglio patti e condizioni e elenco prezzi", "la stipula dell'accordo quadro non vincola la Città Metropolitana di Torino all'ordinazione di prestazioni per un valore pari all'importo massimo stimato ma dà origine all'obbligo del fornitore di eseguire le prestazioni oggetto dei contratti attuativi fino alla concorrenza dell'importo contrattuale massimo stimato, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il termine di validità dell'accordo quadro";

8) di dare atto che l'accordo quadro in oggetto avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro;

9) di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dal D.Lgs. 192/2012;

10) di dare atto che l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione, depositata agli atti della Direzione (prot n. 54870 del 17 aprile 2023), con la quale si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito in L. 217/2010 e che il contratto verrà immediatamente risolto qualora le transazioni finanziarie non siano eseguite con le modalità di cui alla



sopracitata normativa;

11) di dare atto che il contratto quadro verrà stipulato nella forma della scrittura privata in modalità elettronica e sarà sottoscritto digitalmente dal Dirigente della Direzione Viabilità 2, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, mentre i singoli contratti attuativi saranno formalizzati, previo assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'operatore economico, mediante lettera d'ordine, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sottoscritta digitalmente dal fornitore e dal Dirigente responsabile;

12) di dare atto che la stipulazione dei contatti attuativi discendenti dall'Accordo Quadro è subordinata all'adozione di apposita determinazione di impegno della spesa da assumersi nei limiti dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

13) di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in L. 120/2020, novellato dal D.L. 77/2021 (convertito in L.108/2021), è sempre ammessa l'esecuzione del contratto attuativo in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. previa adozione del provvedimento di finanziamento della spesa;

14) di dare atto che la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quantificata in Euro 25.048,52, pari al 20,88% dell'importo contrattuale, verrà richiesta dopo l'emanazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

15) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento, è la sottoscritta ing. Sabrina BERGESE, dirigente della direzione Viabilità 2;

16) di dare atto dell'insussistenza, in capo alla sottoscritta, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 10/05/2023

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)  
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese



## **Allegato contabile**

Per il contenuto del presente documento si rinvia integralmente al testo dell'atto di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale.

*La Dirigente della Direzione  
Integrazione Processi Finanziari e Contabili  
Dott.ssa Sarah Stefania SIMONETTI  
(firmato digitalmente)*

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AQ\_Disgaggi\_01\_FoglioPattiCondizioni-ElencoPrezzi.pdf.p7m
2. AQ\_Disgaggi\_02\_ComputoMetrico.PDF.p7m
3. AQ\_Disgaggi\_03\_StimaIncidenzaManodopera.PDF.p7m
4. AQ\_Disgaggi\_04\_PianoSicurezzaCoordinamento.pdf.p7m
5. Graduatoria.pdf
6. Prot\_61629\_DocumentoOfferta\_1680854786501.pdf.p7m



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento